

**Esecuzione forzata - in genere - Fondo Unico Giustizia Corte di Cassazione, Sez. 3 - ,
Sentenza n. 31432 del 13/11/2023 (Rv. 669469 - 01)**

Somme di denaro depositate in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto - Attribuzione - Termine di decadenza di cui all'art. 2, comma 2, lettera c-bis, d.l. n. 143 del 2008, conv. in l. n. 181 del 2008 - Applicabilità - Condizioni e limiti.

In tema di attribuzione al Fondo Unico Giustizia delle somme giacenti per procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato definito ovvero è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione o di approvazione del piano di riparto o, ancora, è passata in giudicato la sentenza definitiva della controversia distributiva, il termine di decadenza previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c-bis, del d.l. n. 143 del 2008, convertito dalla l. n. 181 del 2008, non ha portata retroattiva, ma si applica solo quando una delle fattispecie processuali a cui la norma correla il "dies a quo" per la richiesta restitutoria sia venuta in essere dopo l'entrata in vigore della disposizione.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31432 del 13/11/2023 (Rv. 669469 - 01)